

DETERMINA

1. di conferire, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, all'Avvocato Elisa De Bertolis dello Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto (TV) l'incarico per l'integrazione della consulenza relativa alla modalità di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale con riguardo all'attuazione del disposto di cui alla sentenza emessa dal TAR Veneto n. 227/08 del 11.10.2007 da definire nel contesto delle più generali scelte dell'Amministrazione con riguardo allo sviluppo urbanistico del territorio, per il corrispettivo di Euro 3.000,00.= (IVA e CPA esclusi);
2. di impegnare la somma di Euro 3.672,00 (comprensiva di I.V.A. e C.P.A.), imputando detta spesa al cap. 105800 del bilancio per l'esercizio corrente, (imp. n.);
3. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Web ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/05;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Loschi Dott.ssa Maria Gloria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento a' sensi dell'art. 151, 4^ comma, e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di C.ta

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rocchetto Fiorangela



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. _____
del _____

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE RELATIVA ALLA SENTENZA N. 227/08 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO – INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO brevemente quanto accaduto con riferimento alle aree oggetto di contenzioso amministrativo secondo quanto esaminato unitamente al Responsabile del Servizio interessato e ricordato che:

- in data 15.04.1993 l'Amministrazione Comunale ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune;
- con deliberazione n. 56 del 10 gennaio 1995 la Giunta Regionale è stato approvato il Piano Regolatore introducendo peraltro rilevanti modifiche d'ufficio;
- in particolare, un esteso compendio immobiliare di proprietà del Sig. Francesco Fioravanti Onesti, precedentemente classificato come zona agricola, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale aveva ricevuto destinazione urbanistica di seguito riportata:
 - a) C2.2/41 CENTRI RESIDENZIALI DI ESPANSIONE E PEEP (per circa mq. 19.000);
 - b) F 2/8 ZONA D'INTERESASE COMUNE - (per circa mq. 12.000);
 - c) F 3/7 AREA A PARCO GIOCO E SPORT (per circa mq. 14.000);
 - d) F 3/9 AREA A PARCO GIOCO E SPORT (per circa mq. 33.000);
 - e) F 4/4 AREA A PARCHEGGIO (per circa mq. 15.000);
 - f) D.1/19 ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE (per circa mq. 6.000);
 - g) D.3/7 ATTIVITA' RICETTIVE (per circa mq. 6.000);
- la proprietà ha presentato in data 30.06.1993, in atti al n. 10477 del 02.07.1993, all'Amministrazione comunale un'osservazione al PRG esponendo le motivazioni dell'errata previsione urbanistica dello strumento adottato, evidenziando in particolare:
 1. l'illegittimità della previsione che subordinava gli interventi nelle zone C2.2/41 e D.1/19 rispettivamente all'approvazione del P.E.E.P. e del P.I.P.;
 2. la carenza assoluta di motivazione a sostegno della prevista espropriazione ovvero inedificabilità delle aree classificate F 2/8, F 3/7, F 3/9, F 4/4;
 3. l'illogicità della mancata classificazione quale zona Artigianale-Industriale di una superficie attigua alla zona D.1/19 e delimitata da barriere artificiali e naturali che ne impedirebbero la conveniente coltivazione.

All'esito di tale osservazione, il Sig. Fioravanti Onesti ha chiesto all'Amministrazione comunale di classificare la superficie, di cui al punto 3, come zona Artigianale-Industriale, di sopprimere l'obbligatorietà della previa formazione del P.E.E.P e P.I.P. per le aree ricadenti nelle zone C2.2/41 e D.1/19, di ridurre gli standard mediante la soppressione – quanto meno - delle aree destinate a F 3/7, F 3/9 e F 4/4.

- con deliberazione n. 5 in data 18 febbraio 1994 il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni formulate respingendole;
- a sua volta, la Giunta Regionale del Veneto, adeguandosi al parere reso dalla Commissione Tecnica Regionale mediante verbale n. 723/1994 del 9 novembre 1994, ha approvato il PRG introducendo modifiche d'ufficio consistenti, per quanto segnatamente attiene alle aree in questione:
 - 1) nella soppressione della destinazione residenziale della zona C2.2/41, ridefinita quale zona agricola E.3;
 - 2) nell'introduzione, per quanto segnatamente attiene alla zona D.3/7 - attività ricettive – della seguente prescrizione: *“gli interventi sono condivisibili a condizione sia precluso ogni accesso dalla strada Statale n. 53 Postumia”*;
 - 3) nella conferma di tutte le previsioni espropriative e di inedificabilità relative agli ambiti F 2/8, F 3/7, F 3/9 e F 4/4;
 - 4) nella conferma dell'ambito D.1/19 – zona Artigianale e Industriale con prescrizione di intervento mediante P.I.P.;
 - 5) nella conferma della reiezione delle osservazioni presentate al Consiglio Comunale.
- in data 28.04.1995, in atti al n. 7665 del 28.04.1995, la ditta proprietaria ha proposto ricorso al TAR n. 1483 del 1995 chiedendo l'annullamento *in parte qua* del Piano Regolatore generale, così come da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 56 del 10 gennaio 1996 con annesso parere della Commissione Tecnica Regionale del Veneto n. 723 datato 9 novembre 1994, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Veneto* n. 18 del 28 febbraio 1995; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ed in particolare – e sempre *in parte qua* - della deliberazione del Consiglio Comunale di San Biagio di Callalta n. 13 del 15 aprile 1993, recante l'adozione del P.R.G. impugnato, e della deliberazione del Consiglio Comunale di San Biagio di Callalta n. 5 del 18 febbraio 1994, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Sig. Fioravanti Onesti;
- il TAR Veneto Sez. I^a con la sentenza n. 227/08 in data 11.10.2007 ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati *“salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza delle Amministrazioni adite”*;
- il TAR Veneto, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto che le motivazioni che hanno indotto allo stralcio, da parte della Regione in sede di approvazione delle previsioni adottate, esulino dalle tassative ipotesi previste dall'art. 45 della L.R. 61/85, ed inoltre, in ogni caso, i rilievi circa l'inadeguatezza degli studi che hanno portato alle scelte urbanistiche comunali, avrebbero piuttosto giustificato l'adozione di un provvedimento interlocutorio, ipotizzabile nell'approvazione con proposte di modifica ed il rinvio del piano al Comune per l'adeguamento, ai sensi dell'art. 46 della L.R.V. n. 61/85;
- il TAR Veneto, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto inoltre che in parte le determinazioni dell'Amministrazione Comunale, confermate dall'Amministrazione Regionale, non siano correttamente motivate e legittimamente assunte;

VISTA la nota in data 16.04.2008 Prot. 202851/54.00, in atti al n. 9349 del 21.04.2008, con la quale l'Avvocatura Regionale ha comunicato che l'Amministrazione Regionale non ha impugnato la sentenza in oggetto, facendo salvi eventuali provvedimenti che la competente Direzione Regionale intenda adottare in merito;

RILEVATO che a seguito dell'accoglimento del ricorso avanzato dal Sig. Fioravanti Onesti Francesco, da parte del TAR Veneto si è reso opportuno e necessario acquisire il parere di un legale esperto in materia al fine di valutare gli effetti della sentenza e conseguentemente quali possano essere le modalità di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 482 in data 29.05.2008 con la quale è stato conferito all'Avvocato Elisa De Bertolis dello Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto (TV) l'incarico per la consulenza in questione, per il corrispettivo di Euro 3.060,00.= (IVA e CPA inclusi);

VISTA la nota in data 23.07.2008, in atti al n. 16741 del 25.07.2008, dell'Avv. Michele Perissinotto di Treviso, con la quale viene trasmesso all'Amministrazione Comunale un parere redatto dallo stesso nell'interesse del sig. Fioravanti Onesti Francesco, in merito alla sentenza TAR Veneto n. 227/08;

VISTA la successiva nota in data 20.11.2008, in atti al n. 26027 del 25.11.2008, dell'Avv. Michele Perissinotto di Treviso;

TENUTO CONTO che si rende necessario proseguire la consulenza con l'Avvocato Elisa De Bertolis dello Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto (TV) al fine di definire la pratica in oggetto strettamente connessa alle più generali scelte dell'Amministrazione con riguardo allo sviluppo urbanistico del territorio ed all'adozione degli strumenti di pianificazione del territorio comunale;

RILEVATO che la definizione di tali atti pianificatori comporta alcune complesse problematiche;

VISTA la nota del 16.01.2009, in atti al n. 933 del 19.01.2009 con la quale l'Avvocato Elisa De Bertolis indica in ulteriori € 3.000,00 (oltre ad IVA e Cpa) il presumibile impegno di spesa per l'esame e la valutazione delle problematiche emerse in relazione a quanto sopra esposto;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le materie in ordine alle quali potranno essere conferiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza con riferimento ai diversi programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica 2008, 2009 e 2010 e le successive determinazioni assunte con riguardo al conferimento di incarichi relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2008 ad oggetto *“Approvazione bilancio di previsione esercizio 2009, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2009/2011”*;

VISTO il Titolo IV *“Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni”* del Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa integrato in data 08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;

DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del precitato Regolamento Comunale;

PRECISATO in particolare, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale, quanto segue:

- l'oggetto della prestazione consiste nella prosecuzione di una consulenza legale al fine di definire le modalità di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale con riguardo all'attuazione del disposto di cui alla Sentenza del TAR Veneto n. 227/08 in data 11.10.2007 da definire nel contesto delle più generali scelte dell'Amministrazione con riguardo allo sviluppo urbanistico del territorio;
- che a seguito di tutta l'attività istruttoria da parte dell'ufficio competente si ritiene opportuna e necessaria la prosecuzione dell'intervento di un professionista specializzato in considerazione della particolare complessità della materia e delle problematiche emerse nel corso di esame della pratica, nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito;
- che l'incarico è di natura temporanea e comporta anche la redazione di un parere da parte di un legale, richiedendo una specifica ed alta specializzazione in materia urbanistica per la valutazione del caso specifico;
- l'incarico si concluderà con la presentazione di un parere legale, verrà espletato presso lo Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto (TV), per un compenso complessivo di € 3.000,00 oltre agli oneri;
- la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell'art. 37 del Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico per l'integrazione della consulenza in questione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. e) del precitato Regolamento Comunale, all'Avvocato Elisa De Bertolis dello Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto (TV);

RITENUTO pertanto di procedere alla relativa integrazione dell'impegno di spesa per la consulenza in oggetto, assumendo apposito impegno per l'anno 2009;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2009;
- il provvedimento del Sindaco n. 44 del 01.12.2008 con il quale si provvedeva alla nomina del Responsabile del Servizio;